



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE
RADIOLOGICHE E SANITÀ PUBBLICA

Corso di Laurea
in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro

Relazione Finale

TECNICO DELLA PREVENZIONE: RUOLO E FUNZIONI DI PREVENZIONE E DI ACCERTAMENTO
NELL'AMBITO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI
ASPETTI DI NATURA PENALE E PROCESSUALE PENALE.

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Paola Nebel

Laureanda:
Giulia Galli

Matricola n. 721795

INDICE:

Introduzione	1
1. Normativa	2
1.1 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008	2
1.1.2 Gli obblighi del datore di lavoro	3
1.1.3 Gli obblighi del lavoratore	4
1.2 Il Codice Penale	4
2. La figura del Tecnico della Prevenzione	7
3. Sopralluogo in azienda	8
3.1 Sopralluogo in azienda	8
3.2 Analisi della documentazione richiesta dal Tecnico della Prevenzione durante il sopralluogo	10
3.3 Redazione del verbale di sopralluogo (anche in caso di non conformità)	12
3.4 Analisi del documento di valutazione dei rischi	14
3.5 Prevenzione infortuni sul lavoro	17
4. Casistica dell’infortunio mortale	19
4.1 Descrizione della dinamica dell’infortunio	19
5. Le fasi: dall’infortunio alla fine del processo penale	24
5.1 Sopralluogo immediato dopo l’infortunio	24
5.2 Le figure responsabili dell’infortunio	28
5.3 Profili di Responsabilità e articoli del Testo Unico contestati	32

5.3.1 Profilo 1° Livello	32
5.3.2 Profilo 2° Livello	35
5.3.3 Profilo 3° Livello	36
5.3.4 Profilo 4° Livello	37
5.4 Le fasi del procedimento penale	38
5.4.1 Iscrizione della notizia di reato.....	38
5.4.2 Indagini preliminari.....	39
5.4.3 Udienza preliminare	44
5.4.4 Dibattimento	46
5.4.5 Conclusione dell'iter processuale	47
5.5 Istituto della testimonianza con particolare riferimento a quella del Tecnico della Prevenzione	48
Conclusioni.....	50
Bibliografia e sitografia	51
Ringraziamenti	52

Introduzione

Alla base del mio elaborato vi è l'analisi del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare gli obblighi del Datore di lavoro e dei lavoratori.

Ho voluto parlare poi della figura del Tecnico della Prevenzione in qualità di UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria), in relazione alla sua attività ispettiva, di istruttoria e di testimonianza in seguito ad infortuni sul lavoro.

Ho scelto questo argomento perché mi affascina il mondo del diritto penale e perché un giorno, in futuro, potrei essere io in prima persona a condurre indagini di questo tipo in veste di Tecnico della Prevenzione se il mio lavoro si svolgerà in ambito pubblico.

L'obiettivo principale dell'elaborato è quello di mettere in evidenza l'importanza dell'attività del Tecnico in tutte le sue sfaccettature.

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel primo capitolo vi è un'analisi della normativa di riferimento dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro al Codice Penale. Nel secondo capitolo descrivo la figura del Tecnico della Prevenzione. Nel terzo capitolo analizzo nello specifico l'attività ispettiva svolta dal Tecnico. Nel quarto capitolo descrivo la casistica di un infortunio mortale. Nel quinto capitolo vi è una descrizione di tutto ciò che il Tecnico è tenuto a fare dal primo sopralluogo dopo l'infortunio, all'analisi delle responsabilità ed infine le fasi del procedimento penale.

Si riportano infine le conclusioni.

1. Normativa

1.1 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008

Il riferimento attuale per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo 81/08, definito anche come Testo unico sulla sicurezza. L'ultima revisione disponibile risale a gennaio 2020.

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, ha sostituito il vecchio D.Lgs. 626/94.

Il Testo unico è la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori e tutte le figure professionali cosa è essenziale ed obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione e alla tutela della salute fisica e mentale, in ogni ambiente di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 fa riferimento anche alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alle misure di primo soccorso ed antincendio.

Il campo di applicazione del Decreto è molto vasto, poiché comprende qualsiasi impresa (autonoma o familiare), tutti i lavoratori e ogni tipologia di rischio.

La struttura presenta una suddivisione in 13 titoli:

Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII: Agenti fisici

Titolo IX: Sostanze pericolose

Titolo X: Esposizioni ad agenti biologici

Titolo X-BIS: Protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII: Norme transitorie finali

1.1.2 Gli obblighi del datore di lavoro

Di fondamentale importanza sono gli obblighi del Datore di Lavoro. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo, non delegabile, di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Oltre a questi obblighi, insieme al Dirigente, deve:

Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e della salute degli stessi; fornire ai lavoratori i DPI necessari ed integri; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; convocare la

riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori; obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) ed al MC (Medico Competente) informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali e i provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza.

1.1.3 Gli obblighi del lavoratore

Anche il lavoratore però deve rispettare determinate regole e ha degli obblighi, quali: osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali); segnalare al DL (Datore di Lavoro) o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati, nonché qualsiasi condizione di pericolo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza; partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento; ultimo, ma non meno importante, il lavoratore deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall'D.Lgs 81/08 o comunque disposti dal MC.

1.2 Il Codice Penale

Il suddetto codice è una fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato.

Il Codice Penale vigente, detto codice Rocco dal nome del Ministro della Giustizia che lo propose, è diviso in tre libri.

In un luogo di lavoro si possono verificare infortuni che possono essere temporanei nel caso in cui comportino un'inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni e non abbiano determinato postumi permanenti; possono essere permanenti nel caso in cui determinino postumi permanenti; ed infine possono essere mortali nel caso in cui determinino il decesso dell'infortunato, in questo caso si parla di omicidio colposo (art. 589 C.P.).

L'art. 589 del Codice Penale afferma che "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Ogni qual volta si verifica un infortunio sul lavoro, anche non mortale, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) informa dell'accaduto i Tecnici della Prevenzione dello PSAL reperibili più vicini al luogo dell'infortunio.

I Tecnici della Prevenzione iniziano le indagini preliminari interrogando le persone presenti e facendosi un quadro generale dell'accaduto.

Se la prognosi è inferiore a 40 giorni il reato non è procedibile d'ufficio, in caso contrario, sì.

Se al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero (PM) ritiene che siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa nel processo fa la richiesta di rinvio a giudizio; quindi il PM chiede al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) di sottoporre a processo penale la

persona che ha indagato. Il Giudice in seguito fisserà la data dell'udienza preliminare.

L'udienza preliminare si svolge in Camera di Consiglio, alla presenza del PM e del difensore dell'imputato. L'imputato in questo caso può scegliere di essere giudicato con un rito alternativo come il patteggiamento o rito abbreviato. In caso contrario si prosegue con il procedimento ordinario.

Ciascuna parte verrà interrogata ed infine il Giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui l'accusa non risulterà fondata, oppure di rinvio a giudizio nel caso in cui l'ipotesi accusatoria risulterà fondata.

Da questo momento ha luogo il processo penale.

Nella fase del dibattimento si forma la prova in contraddittorio tra le parti, si ascoltano i testimoni, si procede all'esame dell'imputato e si producono documenti. In seguito al dibattimento avviene la discussione del PM, del difensore della parte civile ed infine dell'imputato. Il risultato di questa discussione porta alla sentenza che può essere impugnata fino a cassazione, dopodiché sarà irrevocabile.

2. La figura del Tecnico della Prevenzione

Nel contesto normativo italiano, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) hanno una rilevanza sociale e legislativa molto importante.

Nell'ambito lavorativo della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Tecnico della Prevenzione UPG si occupa di:

- Vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro tramite ispezioni
- Effettuare indagini per malattie professionali
- Effettuare sequestri di tipo probatorio (art. 354 comma 2 C.P.P.) e preventivo (art. 321 C.P.P.); questi verbali vengono poi trasmessi al PM o al GIP.
- Escutere SIT (sommarie informazioni testimoniali previste dall'art. 351 C.P.P.)
- Effettuare indagini di infortuni.

Secondo l'art 55 C.P.P. "la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto ciò che può servire per l'applicazione della legge penale".

Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge inoltre attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Nell'ambito dei reati è importante che il Tecnico della Prevenzione conosca il Codice Penale.

3. Sopralluogo in azienda

3.1 Sopralluogo in azienda

L'obiettivo del sopralluogo è quello della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, da raggiungere attraverso azioni rivolte a promuovere ed aumentare la cultura della sicurezza con interventi di formazione ed informazione, rivolte ad aziende e lavoratori e con le attività di controllo e vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro.

L'attività di controllo e vigilanza prevede che vengano effettuati dei sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l'adozione di misure cautelative necessarie e verificare l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

Se si evidenziano violazioni alla normativa sulla sicurezza, in particolare al D.Lgs 81/08, il TdP (Tecnico della Prevenzione) ha l'obbligo di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La scelta delle aziende avviene sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio. Per esempio, l'edilizia e l'agricoltura rispecchiano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni gravi e mortali.

La Regione fissa un numero di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel territorio competente di ciascuna ATS.

La selezione dei cantieri per i controlli avviene:

- Sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08.
- A campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio.
- A vista, in quanto già dall'esterno sono visibili violazioni alla normativa in materia di sicurezza.
- Tramite segnalazione da parte di lavoratori, soggetti interessati o cittadini.

La selezione delle aziende per i controlli avviene:

- Tramite segnalazione da parte di lavoratori, cittadini o Autorità Giudiziaria.
- Per la particolare incidenza di infortuni.
- Per comparti produttivi.
- A campione.
- Per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica di attrezzature, sorveglianza sanitaria, muletti).

Lo PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) effettua anche interventi di Polizia Giudiziaria a seguito di infortunio sul lavoro con lesioni personali gravi, gravissime o morte e a seguito di malattia professionale con lesioni gravi, gravissime o morte.

Questi interventi vengono svolti al fine di accertare se la lesione o la morte siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza.

Le aziende o i cantieri ispezionati non possono essere avvertiti per nessun motivo dell'accesso ispettivo.

Al momento dell'ingresso il Tecnico della Prevenzione esibisce il tesserino di riconoscimento richiedendo successivamente la presenza del Datore di Lavoro o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, l'ispezione procede.

Il TdP a questo punto illustra lo scopo del sopralluogo. Generalmente l'ispezione prevede una verifica documentale e l'ispezione del luogo di lavoro.

L'ispezione vera e propria prevede l'accesso negli impianti e nei locali di lavoro, seguendo le fasi del processo produttivo; vengono effettuati controlli visivi su attrezzature e macchine, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, controlli sui DPI e sul loro uso da parte dei lavoratori, rilievi fotografici, verifiche sulla segnaletica di sicurezza e anche sulla salubrità e igienicità degli ambienti di lavoro stessi. In questo frangente possono essere sentiti i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione della normativa.

3.2 Analisi della documentazione richiesta dal Tecnico della Prevenzione durante il sopralluogo

Viene presa visione anche della documentazione che deve essere presente in azienda o in cantiere.

In cantiere devono essere presenti:

- Notifica preliminare
- Piano operativo di sicurezza (POS)
- Piano sicurezza e coordinamento (PSC)

- Nomina coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
- Piano montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS) con disegno esecutivo
- Attestati di formazione dei lavoratori adibiti al montaggio e smontaggio dei ponteggi
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
- Verifica attrezzature (art 71 comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08)
- Formazione ed addestramento all'uso dei DPI contro le cadute dall'alto
- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 2/02/12)

In azienda devono essere presenti:

- Documento valutazione dei rischi (DVR)
- Organigramma aziendale
- Nomina RSPP con documentazione attestante la formazione e il possesso dei requisiti previsti
- Nomina RLS
- Nomina MC e protocollo della sorveglianza sanitaria
- Designazione addetti primo soccorso, lotta antincendio e relativa documentazione che attesta la formazione
- Verifiche attrezzature (art. 71 comma 11 allegato VII del D.Lgs 81/08)

- Formazione attrezzature che richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 2/02/12)
- Test per tossicodipendenza ove previsti
- Formazione dei lavoratori
- Libretto uso e manutenzione delle attrezzature e delle macchine
- Formazione e addestramento sull'utilizzo dei DPI

3.3 Redazione del verbale di sopralluogo (anche in caso di non conformità)

Al termine dell'ispezione viene rilasciato in copia il verbale di sopralluogo, in cui vengono segnate le persone presenti e le operazioni compiute. Il verbale può contenere anche indicazioni per rimuovere immediatamente condizioni di rischio elevato o addirittura vietare l'uso di attrezzature pericolose.

Se è necessario presentare della documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, viene consegnata una richiesta di documentazione con il termine per presentare quanto richiesto agli uffici PSAL.

Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, l'ispezione si conclude.

Se, in assenza di violazioni, si manifesta la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere assegnate delle disposizioni; in questo caso è possibile che l'azienda riceva il successivo verbale di disposizioni che specifica le misure da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui

ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l'azienda intende opporsi alla disposizione.

Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l'azienda riceverà il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo che riporterà le modalità e le tempistiche per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti e le indicazioni sulle modalità per effettuare ricorso. Se l'azienda ottempera, dopo un nuovo sopralluogo, potrà essere ammessa al pagamento minimo della sanzione, estinguendo l'illecito.

Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, l'azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/94. La norma prevede che sia data notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell'iter 758. Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, modalità e tempistiche di regolarizzazione. L'azienda ha la possibilità di richiedere delle proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione.

Trascorso il termine, verrà effettuato un nuovo sopralluogo per verificare che il contravventore abbia ottemperato le violazioni; se ha ottemperato il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). Pagata la sanzione amministrativa lo PSAL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato entro i tempi e i modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa determinando l'estinzione del reato.

In caso contrario, il procedimento penale riprende il suo corso.

Qualunque sia l'esito dell'ispezione, il TdP fornisce indicazioni all'azienda nel quadro dell'assistenza al rispetto della normativa fornendo le spiegazioni necessarie.

3.4 Analisi del documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è uno dei documenti che un'impresa con almeno un dipendente (soci, lavoratori con contratto temporaneo e tirocinanti) è obbligata a redigere.

Il DVR è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal D.Lgs 626/94, ed è un documento che individua i possibili rischi per la salute e la sicurezza presenti in un luogo di lavoro.

La sua elaborazione è un compito non delegabile del DL; insieme a lui ci sono altre figure che sono implicate nella redazione del DVR.

Queste figure sono:

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che oltre ad affiancare il DL contribuisce a pianificare le misure di prevenzione e protezione.
- Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
- Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che viene consultato sul contenuto e deve riceverne una copia.

Il DVR serve a valutare la probabilità del verificarsi di un evento dannoso per i dipendenti, calcolare l'entità del danno che ne può derivare ed esortare concrete misure di prevenzione e protezione; deve essere redatto

entro 90 giorni se si tratta di una nuova attività o immediatamente nel caso in cui un lavoratore entra in un'impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall'obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari.

Il DVR deve contenere:

- Anagrafica aziendale
- Organigramma del SPP: anagrafica di RSPP, MC, RLS, Dirigenti e Preposti.
- Descrizione del ciclo produttivo: elenco di macchinari, attrezzature, sostanze chimiche utilizzate ecc.
- Schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti
- Schede di sicurezza di sostanze/miscele pericolose
- Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Identificazione delle mansioni
- Numero di addetti
- Relazione sulla valutazione dei rischi: individua i pericoli presenti per ogni fase lavorativa, individua i dipendenti esposti a rischi specifici come rumore, vibrazioni e CEM (campi elettro-magnetici) ed infine stima l'esposizione e la gravità del danno.
- Elenco dei DPI e DPC
- Modalità di distribuzione e ricambio dei DPI
- Procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza
- Denunce INAIL sui casi di malattie professionali
- Dati su infortuni

La valutazione dei rischi deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultino ragionevolmente prevedibili; esistono dei rischi ben noti per i quali si identificano prontamente misure di controllo, e quelli invece per i quali è necessario un esame più dettagliato.

In relazione alle situazioni pericolose messe in evidenza dalla prima fase, si individuerà il numero dei lavoratori esposti ai fattori di rischio e si effettuerà una prima stima dell'entità delle esposizioni.

Questa stima implica una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza. In alcuni casi è necessario procedere ad una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli tramite misure di igiene industriale o a criteri di valutazione più specifici qualora si siano verificati infortuni o incidenti gravi.

Bisogna considerare anche le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio che possono essere:

- Lesioni lievi (facilmente reversibili)
- Lesioni di modesta entità
- Lesioni gravi
- Infortunio mortale

Stimando anche la probabilità di accadimento (improbabile, poco probabile e probabile).

Una volta ottenuti questi parametri si possono individuare le misure di prevenzione e protezione come:

- Utilizzare agenti nocivi solo se strettamente necessario
- Limitare il numero di lavoratori esposti al rischio
- Combattere i rischi alla fonte

- Migliorare il livello di protezione utilizzando DPI e DPC ove possibile
- Integrare le misure di prevenzione e protezione con quelle tecniche e organizzative dell'azienda.

Non è prevista scadenza del DVR, deve essere però rivisto e modificato ogni qual volta avvengano significative modifiche per quanto riguarda il processo produttivo, l'organizzazione del lavoro, nuove mansioni, nuovi macchinari e scadenze periodiche di alcuni rischi specifici (stress lavoro correlato, rumore, vibrazioni).

La copia originale firmata da tutte le figure coinvolte viene conservata in azienda; importante è che ci sia la data di redazione.

La mancata o incompleta elaborazione de DVR prevede sanzioni per il DL quali:

- Ammenda da un minimo di 3000 euro fino ad un massimo di 15000 euro, oltre a pene detentive fino a 8 mesi.
- Sospensione dell'attività imprenditoriale

Si può dire quindi che il DVR è di fondamentale importanza per prevenire gli infortuni sul lavoro.

3.5 Prevenzione infortuni sul lavoro

Sono importanti anche strategie di formazione, informazione ed addestramento.

La formazione è “un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e a gli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per

lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

L’informazione è “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.

L’addestramento è “il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze pericolose, DPI e procedure di lavoro”.

Altre misure di prevenzione possono essere l’utilizzo di cartellonistica per la segnalazione dei rischi e dei pericoli, la predisposizione di un servizio di regolare manutenzione e la predisposizione di misure di primo soccorso e antincendio.

Il lavoratore è sempre tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza in un luogo di lavoro. Deve infatti osservare le disposizioni, deve sottoporsi ai controlli sanitari, non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e deve segnalare immediatamente al DL, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi.

4. Casistica dell'infortunio mortale

4.1 Descrizione della dinamica dell'infortunio

L'infortunio si è verificato in data 12/02/2013, alle ore 17.20 circa, in un piazzale di pertinenza della ditta S. SpA, adibito a deposito di pallets usati per il trasporto di manufatti meccanici prodotti dalla ditta stessa e ad area di sosta per i veicoli da caricare e scaricare.

L'infortunato, Sig. G.G. era dipendente della ditta A. (azienda di autotrasporti) ed aveva mansioni di autista.

Il Sig. G.G. aveva posizionato il suo veicolo nel piazzale in attesa di poter effettuare un carico.

Nel piazzale stava operando, a bordo di un carrello elevatore, il Sig. B.L., dipendente della ditta S. SpA, che stava scaricando un altro mezzo da pallets vuoti che poi trasportava nel piazzale per depositarli nell'area di stoccaggio. È ipotizzabile che il posizionamento dei pallets, tra un carico e l'altro, non avesse sempre altezza identica, creando così difficoltà al conducente.

Durante il tragitto il carrello elevatore ha investito il Sig. G.G. provocandone il decesso.

Come risulta dalle deposizioni e dai rilievi fotografici la sera del 12/02/2013 si presentava climaticamente con umidità, pioggia di lieve entità e presenza di nebbiolina.

Il piazzale è illuminato da una torre faro mentre i punti luce posti sull'edificio dove era parcheggiato il mezzo del Sig. G.G. erano spenti.

L'effetto provocato dalla torre faro e dalla presenza delle aree di stoccaggio dei pallet metallici è l'alternanza di zone luminose con coni d'ombra.

La circostanza è stata rilevata in sede di sopralluogo del 13/02/2013 e risulta evidente dal filmato e dai rilievi fotografici.

Il carico trasportato con il carrello elevatore consisteva in una pila di quattro pallets in metallo. Il carico aveva dimensione:

- Altezza: 225 cm
- Larghezza: 171 cm
- Lunghezza: 236 cm

Secondo la ricostruzione operata il carico veniva trasportato ad una altezza delle forche di 40/50 cm dal suolo.

Le prove operate in data 26/02/2013, alla presenza di rappresentanti e consulenti della S. SpA e degli RLS, evidenziano come la modalità di trasporto non consenta una corretta visibilità in fase di moto del carrello.

Si è potuto rilevare inoltre come il montante del carrello, congiuntamente allo specchietto retrovisore, crei in determinate condizioni uno spazio di limitazione per la visione del conducente e in caso di affiancamento di un pedone si possa creare una condizione di oscuramento dello stesso.

Le condizioni della serata dell'infortunio erano ulteriormente aggravate dalla presenza di nebbiolina e dalla tipologia di illuminazione del piazzale. Nel corso dei rilievi operati in data 13/02/2013 si evidenzia come il passaggio da una zona di luce ad una zona d'ombra provochi una diversa visione del soggetto, in modo particolare se il vestiario indossato è scuro.

I rilievi fotografici sugli abiti del Sig. G.G. al momento dell'infortunio evidenziano come lo stesso indossasse vestiti scuri.

I soggetti presenti nell'area dell'evento sono i seguenti:

1. S.G. impiegato addetto servizio spedizioni della ditta S. Spa
2. B.M. autista di A.
3. B.L. dipendente della ditta S. SpA con mansioni di carrellista
4. G.G. autista di A.

I Sig.ri S.G. e B.M. si trovavano a circa 70 metri di distanza dal punto ipotizzabile di impatto. In particolare il Sig. B.M. al momento dell'impatto stava guardando in direzione del sig. G.G..

Il Sig. B.L. aveva caricato quattro pallets prelevandoli dal veicolo posto in zona A per portarli verso la zona B di magazzino e per fare questa operazione scendeva dalla zona A, in leggera discesa, svoltava a sinistra e dopo aver fatto un tratto rettilineo di alcuni metri avrebbe dovuto di nuovo girare a sinistra per immettersi nella seconda corsia, fra una catasta e l'altra di pallets per depositare il carico. (Vedi *Figura 1*)

Durante il rettilineo il carrello ha investito il Sig. G.G. che si trovava in zona centrale rispetto al corridoio formato dalla zona cataste e dal suo veicolo fermo in attesa di carico.

Dalla testimonianza del Sig. B.M. si rileva che il Sig. G.G. al momento dell'impatto aveva il carrello alle spalle.

Dopo essere stato colpito, con estrema probabilità, l'infortunato è stato spinto a terra. Il fatto che il carico fosse rialzato dal suolo di 40/50 cm circa ha consentito che il carico non spingesse il sig. G.G., ma che il corpo, pur essendo di buona stazza, finisse sotto il perimetro del carico e delle

forche e quindi a contatto con la parte frontale del carrello e forse con le ruote.

Il carrellista a questo punto ha sentito il carrello fermarsi e ha inserito la retromarcia accorgendosi poi che a terra vi era il Sig. G.G. L'impatto e lo schiacciamento hanno avuto effetti devastanti e irreversibili, provocando il decesso dell'infortunato.

In data 26/02/2013 si è proceduto al dissequestro temporaneo del carrello elevatore, finalizzato alla prova di funzionalità dello stesso e ricostruzione della probabile dinamica dell'infortunio.

Sono stati operati dei rilievi sul carrello portando lo stesso nel piazzale dove si è verificato l'infortunio e disponendolo con i bancali posti su pila da quattro così come erano al momento dell'evento. Il carrello è stato poi posizionato nel punto di ipotetico impatto con il sig. G.G.

A seconda del posizionamento dei bancali varia il grado di visibilità del conducente. Si rileva, infatti, che dal sedile guardando a destra la presenza dello specchietto e del montante può provocare uno spazio di carenza di visibilità.

Al momento del sopralluogo inoltre il carrello ha i fari funzionanti, clacson funzionante, girofaro funzionante e "cicalino" di retromarcia funzionante.

Si rileva che secondo la posizione del carico si vede o meno il fascio di fari. Nella prova eseguita il punto in cui il fascio di fari si vede meglio è con le forche a 45 cm circa di altezza.

Secondo le informazioni assunte dal TdP B.C. intervenuto nella contingenza dell'infornio, il girofaro del carrello non era stato attivato per motivi legati al risparmio della carica della batteria.




Figura 1- Dinamica infornio

5. Le fasi: dall'infortunio alla fine del processo penale

5.1 Sopralluogo immediato dopo l'infortunio

Gli accertamenti ed i rilievi dell'infortunio del 12/02/2013 venivano eseguiti, sul luogo dell'evento, dal Dott. B.C., funzionario dell'ATS di competenza, in servizio di reperibilità, che ha preso in carico le indagini del caso.

L'informazione inerente all'infortunio giunge al servizio PSAL nell'ambito territoriale di competenza tramite:

1. Comunicazione telefonica da parte del Pronto Soccorso ospedaliero o Forze dell'ordine.
2. Comunicazione scritta da parte dell'INAIL, Pronto Soccorso ospedaliero o Forze dell'ordine.

L'indagine deve essere sempre attivata nel caso di infortuni mortali, infortuni con lesioni gravi/gravissime (prognosi superiore ai 40 giorni) e nel caso di infortuni con prognosi riservata.

L'indagine, inoltre, può essere attivata per gli infortuni in cui a prescindere dall'entità delle lesioni, le modalità dell'infortunio possono far ipotizzare la violazione della normativa di sicurezza sul lavoro.

In caso di attivazione dell'indagine il responsabile di U.O. Territoriale assegna l'attività a due TdP, nel caso analizzato A.M. e F.F. e ne dà comunicazione al Dirigente Responsabile del Servizio.

Le attività di indagine sono finalizzate ad una ricostruzione sommaria della dinamica dell'infortunio, ad individuare eventuali responsabili ed all'accertamento di reati previsti agli art. 589 e 590 del C.P.

Nel caso analizzato sul luogo dell'infortunio sono presenti anche i Carabinieri i quali inviano alla Procura della Repubblica la notizia di decesso contenente le sommarie informazioni relative all'infortunio stesso, come per esempio, dove viene trasportata la salma, se il carico è stato sottoposto a sequestro e da chi vengono svolti i primi accertamenti e rilievi.

La notizia di decesso a seguito di infortunio contiene inoltre anche i seguenti allegati:

1. Copia della relazione di soccorso redatta da personale medico del 118
2. Verbale di rimozione cadavere
3. Committenza recupero salma
4. Verbale di sequestro
5. Verbale di affidamento giudiziale
6. Copia del documento di identità del deceduto

La Direzione Gestionale Distrettuale n. X invia alla Procura della Repubblica la comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 del C.P.P., contenente:

1. Persona indagata
2. Data, ora e luogo del fatto
3. Data acquisizione notizia
4. Parte offesa
5. Persone in grado di riferire
6. Copia del verbale di contravvenzione e prescrizione
7. Visura camerale delle ditte S. Spa e A.

In seguito alla prima comunicazione di reato la Direzione Gestionale Distrettuale n. X inoltra la richiesta alla Procura della Repubblica da parte degli operatori dello PSAL di competenza per il dissequestro temporaneo del carrello elevatore al fine di eseguire le prove e i rilievi necessari.

La Direzione Gestionale Distrettuale n. X invia alla Procura della Repubblica l'inchiesta infortunio.

L'inchiesta infortunio contiene:

1. I riferimenti della ditta (sede legale, sede insediamento ed esercente)
2. Il reparto dove è avvenuto l'infortunio
3. Quando sono stati eseguiti gli accertamenti
4. I destinatari della normativa
5. La data dell'infortunio
6. La natura delle lesioni e stato dell'infortunato
7. Anzianità lavorativa presso la ditta in oggetto
8. Qualifica e mansione dell'infortunato
9. L'ipotesi di reato
10. Persone in grado di riferire
11. Descrizione sommaria della dinamica dell'infortunio
12. Analisi della dinamica
13. Individuazione delle responsabilità
14. Durata della malattia

Documentazione allegata all'inchiesta infortunio:

1. Referto medico
2. Verbale delle operazioni
3. N. 9 sommarie informazioni
4. N. 24 rilievi fotografici
5. Copia visura camerale delle ditte S. Spa e A.
6. CD con filmato
7. Contratto fra le due ditte
8. "Norme comportamentali"
9. Formazione del carrellista B.L.
10. DUVRI fra la ditta A. e la S. Spa
11. Manuale d'uso carrello elevatore
12. Estratto DVR della ditta S. Spa
13. DVR della ditta A. con formazione dipendenti
14. Accertamenti diagnostici
15. Mail RSPP della ditta S. Spa
16. Copia della notizia di reato e verbali Organismo di Vigilanza

Il TdP al momento dell'arrivo sul posto raccoglie sommarie informazioni testimoniali delle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Provvede a raccogliere anche la testimonianza delle persone che possono essere ritenute responsabili ed infine effettua rilievi fotografici.

A questo punto il Tecnico della Prevenzione compila il verbale delle operazioni e per ogni persona sentita compila il "verbale delle sommarie informazioni".

Nel caso specifico si sono recati nuovamente sul posto per effettuare ulteriori verifiche e rilievi fotografici una volta ottenuto il dissequestro del carrello elevatore.

È importante effettuare più verifiche anche in condizioni atmosferiche differenti per capire esattamente la dinamica.

Al termine dei rilievi tutta la documentazione viene inviata all' Autorità Giudiziaria competente tramite una relazione.

5.2 Le figure responsabili dell'infornio

I soggetti coinvolti nell'evento a cui potenzialmente possono essere attribuiti profili di responsabilità sono sostanzialmente quattro, posti su livelli diversi:

1. Il soggetto che ha ruoli di responsabilità nel campo dell'organizzazione del controllo di efficacia in materia di sicurezza in ambito dell'azienda S. SpA.
2. Altri soggetti tenuti a vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza in ambito dell'azienda S. SpA.
3. Il soggetto che materialmente e per mansione conduceva il carrello elevatore che ha provocato l'evento infortunistico.
4. Il soggetto che ha ruoli di responsabilità nel campo dell'organizzazione della sicurezza in ambito dell'azienda A..

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 si deve evidenziare come il riferimento debba essere ricercato nel documento di norme comportamentali firmato dalle aziende S. Spa e A., in cui, per situazioni che escano dalla normalità regolata dal documento, il trasportatore è tenuto a rivolgersi al responsabile della logistica. Non si fa riferimento, se non in maniera generica, ad un sistema di controlli. Anche in questo caso, pur

considerando che la catena di controllo della S. SpA, rilevata dalla situazione di fatto e dalla documentazione di sicurezza comprensiva del DVR, non appare avere la necessaria incisività e chiarezza. Questo perché ad esempio, manca un riferimento alle modalità di trasporto di carichi che possono originare problemi di visibilità, manca una corretta valutazione della bontà dell'impianto di illuminazione nel piazzale di stoccaggio pallets.

Emerge in capo al responsabile dell'area logistica e del piazzale, che ricopre la figura del Preposto, un certo grado di responsabilità nell'aver ommesso di intervenire su situazioni di evidente pericolo, come il trasporto di carichi che riducono la visibilità.

Da quanto rilevato il Preposto dell'area logistica che comprende il piazzale ove si è verificato l'infortunio è il Sig. G.S.

Per quanto riguarda il soggetto del punto 1 le ragioni descritte evidenziano un profilo di responsabilità di fondo attribuibile a chi, per norma, ha il dovere e la possibilità di organizzare, verificare e vigilare sul sistema di sicurezza, che nel caso specifico per procura ricevuta è il Sig. R.C.P.

Si deve aggiungere che non si riscontra una valutazione attenta delle aree di sosta dell'autista che potrebbero essere meglio indentificate sia a livello di procedure, ma ancor di più a livello di spazi delimitati in modo chiaro e visibile nel piazzale.

Allo stesso modo si dovrebbe inserire nelle procedure per tutti i visitatori, e per gli autisti in particolar modo, che accedono alle pertinenze della S. SpA coincidenti con vie di transito di mezzi, l'obbligo all'uso di indumenti ad alta visibilità.

La prova eseguita il 26/02/2013 in sede di sopralluogo è esemplificativa di come trasportando i pallets a pile di due si migliori notevolmente la visibilità del carrellista.

Per quanto attiene il soggetto del punto 3: il conducente di carrello elevatore è una figura particolare di lavoratore. La conduzione di mezzo come il carrello elevatore è considerata fra le attività che necessitano di un particolare percorso di formazione. L'accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ribadisce questa necessità andando ad indicare quali siano stati i corsi e le prove di idoneità a cui i conducenti debbono essere sottoposti.

Questo comporta che il soggetto che conduce il carrello elevatore ha un grado di autonomia professionale con cui operare legato al rispetto delle nozioni acquisite. Anche il manuale d'uso del carrello stesso contiene prescrizioni operative che riguardano l'uso del segnalatore acustico in caso di visibilità ostruita, l'obbligo di non portare carichi che impediscano la visibilità frontale del conducente.

Si fa riferimento anche all'uso del girofaro, all'altezza del carico da terra (150 mm) e alla guida su percorsi in pendenza.

Le schede di aggiornamento formativo, operato nel 2008, riportano l'indicazione di avere sempre la visuale libera e in caso contrario di procedere in retromarcia.

La ricostruzione dei fatti evidenzia come questa serie di indicazioni non sia stata correttamente rispettata. Nel caso dell'infortunio la visibilità non risultava ottimale a causa del carico frontale e, questo non per cause legate a responsabilità del conducente ma di cui egli avrebbe dovuto tener conto, per la situazione climatica e per la tipologia di illuminazione.

Non vi è menzione per l'uso dell'avvistatore acustico pur nella consapevolezza della presenza sul piazzale del Sig. G.G. che, poco prima dell'infortunio, aveva parlato con il Sig. B.L.

Pur considerando che il percorso formativo del Sig. B.L. non sia stato ineccepibile dal punto di vista sostanziale egli ha comunque svolto la mansione continuativamente per cinque anni e ha ricevuto alcune indicazioni di massima. Pur non disconoscendo le responsabilità in tema di organizzazione e di sorveglianza attribuite alla titolarità della ditta S. SpA non è possibile escludere un profilo di responsabilità del conducente del carrello Sig. B.L.

Per quanto riguarda il punto 4 si può evidenziare come qualche lacuna del sistema possa essere rilevata. Il DVR elaborato dalla ditta A. non prevede organizzazioni particolari che regolino le modalità di accesso degli autisti presso i fornitori. La questione è inquadrata con il documento di norme comportamentali firmato congiuntamente alla ditta S. SpA ma non ha un suo spazio a livello di valutazione dei rischi.

Anche la parte del DVR dedicata agli autisti richiama il pericolo di investimento durante la permanenza nelle aziende clienti, rimandando la prevenzione ad azioni di coordinamento.

Considerando che uno dei rischi che corre l'autista è il fatto di non risultare visibile quando si allontana dal suo mezzo, sarebbe stato più corretto considerare la discesa dal mezzo in azienda come la discesa dal mezzo in ambiente stradale. In tal senso si dovrebbe dare maggiore attenzione a questa fase imponendo l'uso di indumenti ad alta visibilità.

Considerando anche il fatto che l'autista nell'ambito della sua permanenza all'interno degli spazi della ditta S. SpA deve effettuare alcuni spostamenti

in aree di transito potenziale dei carrelli elevatori, come di altri veicoli, e in qualsiasi caso durante la fase di carico è al di fuori della cabina del proprio mezzo e opera nelle vicinanze del carrellista, avere o non avere un indumento ad alta visibilità può assumere valenze importanti.

Nell'ambito dell'inchiesta e dalla documentazione riscontrata si rileva che in visura camerale sono tre i soci amministratori della società.

La documentazione interna alla ditta, non contraddistinta da data certa, e il DVR individuano il Sig. V.G. come datore di lavoro.

Il contratto di trasporto fra le ditte S. SpA e A. e le norme comportamentali sono firmate da V.L.

Da quanto rilevato si ritiene che si evidenzino profili di responsabilità per entrambi i soci amministratori della ditta A., che sono V.G. e V.L. mentre appare più defilata la posizione del terzo socio.

Il quadro che si è composto nella ricostruzione dell'evento evidenzia un accumulo di azioni che hanno come effetto l'infortunio.

5.3 Profili di Responsabilità e articoli del Testo Unico contestati

I profili di responsabilità si diramano da un punto di vertice in forma verticale fino ai gradi inferiori della catena di comando e controllo.

5.3.1 Profilo 1° Livello

Al primo livello si trova la titolarità della ditta S. SpA che in prima istanza nella scelta delle attrezzature da lavoro, riferendosi al carrello elevatore e alle modalità di trasporto non ha considerato le condizioni di lavoro e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere secondo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 71 Dlgs 81/08 e secondo anche le indicazioni

contenute nel medesimo punto del medesimo articolo per quanto riguarda le misure tecnico-organizzative.

Il Datore di Lavoro inoltre aveva un altro punto di riferimento nel manuale d'uso del carrello elevatore usato dal Sig. B.L. al momento dell'infortunio ove vi erano precise indicazioni di comportamento e a cui, sostanzialmente, non ci si è attenuti se non in modo formale riportando la materia nei moduli di comportamento del carrellista ma non formulando indicazioni precise.

Articoli contestati:

1. Articolo 71 – Obblighi del Datore di Lavoro (uso attrezzature da lavoro e DPI)

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro prende in considerazione:

- a) Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
- b) I rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- c) I rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) I rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso

Il Datore di Lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.

Il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) Le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso.

2. Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

3. Articolo 64 – Obblighi del Datore di Lavoro (luoghi di lavoro)

Il Datore di Lavoro provvede affinché:

- a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 commi 1, 2 e 3.
- b) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
- c) I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
- d) A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono essere illuminati da luce naturale. In qualsiasi caso i locali devono avere un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
- e) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- f) I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Articolo 18 – Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente (misure di tutela)

Il Datore di Lavoro e il Dirigente devono richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

5.3.2 Profilo 2° Livello

Al secondo livello si trova la figura del Preposto che avrebbe dovuto nell'ambito delle sue funzioni sovrintendere e vigilare sulle modalità di trasporto dei carichi intervenendo e informando eventualmente i conducenti del carrello elevatore sul fatto che trasportare il carico procedendo in avanti e con visuale limitata li poneva in condizioni di pericolo.

Articoli contestati:

1. Articolo 19 – Obblighi del Preposto

Il Preposto deve:

- a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- b) Informare il più rapidamente possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

5.3.3 Profilo 3° Livello

Al terzo livello si trova la figura del conducente del carrello che avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di norma derivanti dalla sua mansione e dalla formazione ricevuta effettuando il trasporto del carico di pallets in modo da avere più visibilità, segnalando le criticità ai Preposti o alla Dirigenza.

Articoli contestati:

1. Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle sue istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
- c) Utilizzare correttamente le attrezzature da lavoro.
- d) Utilizzare in modo appropriato i DPI.
- e) Segnalare al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi; nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro.
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

5.3.4 Profilo 4° Livello

Al quarto livello si trova la figura del Datore di Lavoro della ditta A. individuando V.G. che avrebbe dovuto inserire nella valutazione dei rischi per i suoi operatori con mansione di autista, oltre che l'individuazione del rischio da investimento nelle aree di circolazione dei carrelli elevatori, anche i provvedimenti per tutelarli nel miglior modo possibile da questo rischio e nel caso specifico l'obbligo di indossare in ogni occasione in cui ci si trovi nelle aree di circolazione di mezzi un indumento ad alta visibilità.

Articoli contestati:

- 1) Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (Sezione II)

La valutazione dei rischi deve contenere:

- a) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a.
- b) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

- c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
- e) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

5.4 Le fasi del procedimento penale

Il procedimento penale a seguito di un infortunio è composto dalle seguenti fasi:

5.4.1 Iscrizione della notizia di reato.

L'iscrizione della notizia di reato determina l'avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari.

La notizia di reato è una informazione che permette sia alla Polizia Giudiziaria, sia al Pubblico Ministero di venire a conoscenza di un illecito penale.

La notizia di reato provoca tre effetti:

- Segna il passaggio dalla funzione di polizia di sicurezza, ovvero attività che tende a prevenire il compimento di reati e a controllare che la legge venga osservata, alla funzione di Polizia Giudiziaria che ha funzione di indagare su di un reato.

- Impone alla Polizia Giudiziaria, che sia venuta a conoscenza di un reato, l'obbligo di informare il Pubblico Ministero.
- Impone al Pubblico Ministero di provvedere alla immediata iscrizione della notizia nel "registro delle notizie di reato" (art.335 C.P.P.)

I registri delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica sono quattro:

- Registro delle notizie di reato a carico di persone ignote.
- Registro delle notizie di reato a carico di persone note.
- Registro delle notizie anonime di reato.
- Registro degli atti che non costituiscono una notizia di reato.

Il codice di Procedura Penale prevede le condizioni di procedibilità, ovvero la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere; sono condizioni di procedibilità, nel senso che la loro mancanza impedisce al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale.

Questi atti contengono sia l'informativa su di un illecito penale, sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso.

5.4.2 Indagini preliminari

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale.

È importante fare chiarezza sulla differenza tra procedimento penale e processo penale. Il procedimento penale, nel nostro ordinamento giuridico, è l'attività che ha inizio subito dopo dell'iscrizione della notizia

di reato. Il processo penale, invece, è l'attività che si svolge nel processo propriamente detto.

Quest'ultimo si caratterizza per la presenza del dibattimento durante il quale le parti si confrontano di fronte al giudice.

La fase delle indagini preliminari inizia allorquando una notizia di reato sopraggiunge alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero e termina quando il pubblico ministero esercita l'azione penale o ottiene dal Giudice l'archiviazione richiesta.

Le indagini preliminari consistono nelle investigazioni svolte dalla Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero.

Le finalità delle indagini preliminari sono molteplici. Servono al Pubblico Ministero per ottenere dal GIP dei provvedimenti.

Altra finalità è che la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio quando si ha il consenso dell'imputato, per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita sul dichiarante.

In questi casi il Giudice, nella fase di dibattimento, può utilizzare le prove raccolte durante le indagini preliminari.

All'interno delle indagini preliminari il Codice fa una distinzione fra attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria e attività del Pubblico Ministero. Questa distinzione ha lo scopo di precisare la diversa regolamentazione degli atti sotto i vari profili, tra cui l'esercizio di poteri coercitivi sulle cose e la tutela del diritto alla difesa.

Possiamo affermare che il Pubblico Ministero ha poteri di sequestro probatorio e di perquisizione più incisivi rispetto alla Polizia Giudiziaria che agisce di propria iniziativa.

Nelle due categorie di atti di iniziativa della Polizia Giudiziaria e di iniziativa del Pubblico Ministero è possibile distinguere fra atti tipici ed atipici. Gli atti tipici sono regolati dalla legge mentre gli atti atipici non hanno una regolamentazione e consistono nelle investigazioni.

Il Codice prevede i seguenti atti tipici svolti di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria senza esercizio di poteri coercitivi:

- Sommarie informazioni dall'indagato (art. 350)
- Sommarie informazioni da persone informate sui fatti (testimoni) (art.351)

Costoro hanno una posizione processuale sostanzialmente analoga a quella di testimone poiché hanno un obbligo di verità a causa del rinvio che l'art. 351 opera nei confronti dell'art. 362.

Occorre sottolineare che l'obbligo di verità non ha un'apposita disciplina sanzionatoria nel Codice Penale poiché l'art. 371 bis C.P. ha per oggetto le informazioni assunte dal Pubblico Ministero personalmente e non le sommarie informazioni rese alla Polizia giudiziaria che agisce di sua iniziativa o su delega del Pubblico Ministero.

Il mancato rispetto dell'obbligo di verità può dare luogo ad una diversa responsabilità penale se, davanti alla Polizia Giudiziaria, il testimone attraverso false dichiarazioni aiuta un'altra persona ad "eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa" questo viene definito delitto di favoreggiamento (art. 378 C.P.)

- Operazioni o atti che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 348)

Tra gli atti tipici compiuti di iniziativa della Polizia Giudiziaria con poteri coercitivi abbiamo:

- Identificazione dell'indagato e di altre persone (art. 349)
- Perquisizione in caso di flagranza o evasione (art. 352)
- Acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353)
- Accertamenti urgenti e sequestro (art. 354)
- Arresto in flagranza (art. 380, 381)
- Fermo di persona gravemente indiziata (art. 384)

Nell'ambito dell'attività svolta di iniziativa della Polizia Giudiziaria si possono tracciare ulteriori distinzioni. È presente un'attività di iniziativa in senso stretto che consiste nel raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Questa attività inizia dal momento in cui è sopraggiunta la notizia di reato e si conclude quando il Pubblico Ministero ha impartito le sue direttive.

È presente poi un'attività di iniziativa in senso ampio che la Polizia Giudiziaria svolge dopo aver ricevuto le direttive dal Pubblico Ministero.

Questa attività può distinguersi ulteriormente in iniziativa guidata ed iniziativa parallela. L'iniziativa guidata consiste nella mera esecuzione delle direttive del Pubblico Ministero. L'iniziativa parallela comprende tutte le attività di indagine finalizzate ad accertare reati, che la Polizia Giudiziaria può eseguire purché informi il Pubblico Ministero.

L'esperienza insegna che per molti reati il sopralluogo è il mezzo più veloce per l'identificazione del colpevole.

Gli atti fondamentali di tipo investigativo sono proprio i rilievi e gli accertamenti urgenti che hanno i seguenti scopi:

- Comprendere la dinamica del fatto
- Raccogliere gli elementi di prova
- Cercare spunti per la successiva attività di indagine

I rilievi consistono nell'osservazione dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché nella descrizione delle tracce o dei materiali del reato. I rilievi sono atti non ripetibili che devono essere compiuti dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria in presenza di due presupposti:

- che il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente
- che ci sia il pericolo che lo stato del luogo cambi o che le tracce vadano perdute

L'accertamento urgente è una operazione di tipo tecnico che deve essere compiuta dalla Polizia Giudiziaria in presenza dei presupposti sopra citati.

La Polizia Giudiziaria quando agisce di propria iniziativa deve conservare gli elementi di prova e non modificarli.

Il termine massimo per le indagini preliminari comprensivo delle proroghe è di 18 mesi per i reati non previsti dall'art. 402 comma 2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo il Pubblico Ministero deve esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione.

Il termine massimo è di due anni per i casi previsti dall'art. 407 comma 2, per delitti gravissimi, delitti di mafia e terrorismo entro 15 mesi dalla scadenza del termine massimo il Pubblico Ministero deve esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione del caso.

Per investigazioni complesse o di molteplicità di reati tra loro collegati entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo il Pubblico Ministero deve esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione del caso.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il procuratore generale presso la Corte d'Appello può prorogare fino a ulteriori tre mesi la scelta tra azione penale o richiesta di archiviazione.

Se si tratta di delitti gravi, procedimenti collegati tra più uffici del Pubblico Ministero o di indagini che richiedono il compimento di atti all'estero entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo il Pubblico Ministero stesso deve esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione del caso.

In questa fase è prevista la presenza del Giudice per le Indagini Preliminari. Il GIP ha una funzione di vigilanza imparziale sui provvedimenti, ma non ha poteri di iniziativa, inoltre esercita il suo potere solo nei casi previsti dalla legge (convalida arresto/fermo, autorizzazione alle intercettazioni o emissione di provvedimenti cautelari) o salvo su richiesta di parte.

Ogni qualvolta intervenga decide solo sulla base degli elementi che hanno presentato il Pubblico Ministero, l'indagato e l'offeso.

5.4.3 Udienza preliminare

In un procedimento penale la richiesta di rinvio a giudizio segna la fine della fase delle indagini preliminari e l'inizio della fase dell'udienza preliminare. Segue poi la fase del processo in quanto la richiesta di rinvio a giudizio è il modo attraverso il quale viene esercitata l'azione penale.

La richiesta di rinvio a giudizio viene trasmessa con il fascicolo delle indagini preliminari, al Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP), ed è depositata insieme al fascicolo nella cancelleria. Il GUP decide poi il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza.

All'imputato e alla persona offesa è notificato l'avviso della data dell'udienza. L'imputato se non si presenta, sarà giudicato in assenza.

L'avviso viene comunicato anche al Pubblico Ministero e notificato al difensore dell'imputato. Il difensore può prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria.

La fase dell'udienza preliminare si svolge in Camera di Consiglio, senza la presenza di testimoni, Polizia Giudiziaria e pubblico, ma con la presenza del Pubblico Ministero e del difensore dell'imputato.

Lo svolgimento ordinario di un'udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:

- Costituzione delle parti: il difensore della parte offesa deve presentare all'ausiliario del Giudice la dichiarazione di costituzione di parte civile.
- Ammissione di atti e documenti: il Giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti, dichiara aperta la discussione e definisce il termine entro il quale l'imputato può formulare la richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato.
- Esposizione del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero espone in maniera sintetica i risultati delle indagini preliminari e degli elementi di prova.
- Dichiarazioni spontanee dell'imputato: l'imputato può fornire dichiarazioni spontanee e può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
- Esposizione dei difensori delle parti private: i difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni.

- Conclusioni: i difensori e il Pubblico Ministero formulano ed illustrano le conclusioni.
- Decisione definitiva o interlocutoria: il Giudice a questo punto può decidere se prendere una decisione definitiva (pronuncia di non luogo a procedere) oppure se prendere una decisione interlocutoria (non può decidere allo stato degli atti).

Nel caso specifico il Giudice ha preso una decisione interlocutoria; viene quindi emesso il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto convoca le parti per la fase dibattimentale.

5.4.4 Dibattimento

La fase dibattimentale inizia con la sottofase degli atti preliminari al dibattimento e ha la funzione di rendere possibile l'attuazione dei principi di oralità, pubblicità, contraddittorio, immediatezza e concentrazione.

Questa sottofase inizia quando la cancelleria del Giudice riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo per il dibattimento.

La fase termina quando il Presidente dell'Organo Giudicante dichiara aperto il dibattimento.

In questa prima fase si svolge anche l'attività di controllo delle parti.

Il dibattimento è il momento principale della fase del giudizio di primo grado. Si apre con la lettura del capo d'imputazione, prosegue con le richieste delle prove, l'istruzione dibattimentale e infine la discussione delle parti.

Le richieste di prova sono presentate dal Pubblico Ministero, dai difensori delle parti private e dal difensore dell'imputato.

Ogni parte chiede l'ammissione delle prove al Giudice, il quale ammette le prove solo quando sono pertinenti.

In seguito a questa fase è presente la fase di istruzione dibattimentale ed in questa fase è tenuta a testimoniare anche la Polizia Giudiziaria.

La discussione finale permette al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti di formulare le proprie conclusioni.

5.4.5 Conclusione dell'iter processuale

Nel nostro caso specifico l'iter processuale si è concluso con il patteggiamento di tutte le figure responsabili dell'infortunio. Non sono a conoscenza delle sentenze di condanna.

In generale nel patteggiamento l'imputato conosce in anticipo la pena che gli verrà applicata se il Giudice accoglierà l'accordo.

Il patteggiamento permette sia all'imputato sia al Pubblico Ministero di accordarsi su di una sanzione sostitutiva, oppure pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto della riduzione fino ad un terzo, non supera due anni. La pena detentiva massima è quindi di due anni.

I benefici del patteggiamento sono:

- Riduzione della pena
- Assenza di pene accessorie
- L'imputato può subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena ad opera del Giudice
- Assenza di pagamento delle spese del procedimento penale, ma è tenuto al pagamento delle spese di mantenimento in custodia cautelare

- Assenza di applicazione di misure di sicurezza
- Il reato viene definito estinto allorquando un imputato non commette un delitto o una contravvenzione entro cinque anni
- Nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non devono essere riportati i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti

5.5 Istituto della testimonianza con particolare riferimento a quella del Tecnico della Prevenzione

Nella fase dibattimentale è di fondamentale importanza la testimonianza.

Il testimone è colui che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma al tempo stesso, non ha la qualifica di imputato o imputato di un procedimento connesso e che quindi non rivestirebbe una delle qualifiche alle quali il Codice Penale riconduce l'incompatibilità a testimoniare.

La persona così descritta diventa testimone soltanto se e quando viene chiamata a deporre davanti al Giudice nel procedimento penale, su richiesta di parte o d'ufficio.

Il testimone è in grado di dare un notevole contributo conoscitivo al processo penale.

La sua deposizione avviene mediante esame incrociato.

Il testimone ha degli obblighi:

- Ha l'obbligo di presentarsi davanti al Giudice e se non si presenta può essere condannato dal Giudice stesso al pagamento di una somma di denaro per tutte le spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

- Ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice per le esigenze processuali.
- Ha l'obbligo di "rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte". Se non risponde, afferma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza.

Al testimone, quando è chiamato a deporre, devono essere fatte domande pertinenti, ovvero domande che riguardano i fatti che si riferiscono all'imputazione o domande che riguardano i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che è un testimone, ha una conoscenza indiretta (de relato) in quanto ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri hanno riferito a voce, per scritto, con immagini o gesti.

Non ha una conoscenza diretta in quanto non ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi.

L'art 195 comma 4 del C.P.P. stabilisce che "gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357 comma 2". Questo divieto ha la sua ratio nel principio del contraddittorio, secondo cui le dichiarazioni rese in segreto durante le indagini non sono di regola utilizzabili (art. 514 e 526). Negli altri casi la testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria è ammessa.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria è obbligato a testimoniare raccontando e descrivendo in maniera imparziale ciò che ha visto al momento del suo arrivo nel luogo dell'infortunio. La sua testimonianza si basa sulla narrazione di ciò che riportato nel verbale di sopralluogo eseguito immediatamente dopo l'accadimento del fatto.

Conclusioni

In conclusione, si può desumere che il Tecnico della Prevenzione, quale UPG, ha molteplici compiti e sono tutti di fondamentale importanza.

L'attività di prevenzione è la prima funzione attribuita alla figura.

Il TdP deve essere in grado di applicare quanto acquisito nel percorso di studi al fine di prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.

In particolare, è importante il lavoro di attività ispettiva che svolge all'interno di aziende, lavoro volto alla tutela della sicurezza dei lavoratori attraverso sopralluoghi mirati al controllo della conformità delle macchine, alla vigilanza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili, vigilanza delle attività lavorative per la tutela dei lavoratori da malattie professionali ed infortuni derivanti da agenti fisici, chimici e biologici, procedendo inoltre alla verifica della documentazione obbligatoria che deve essere sempre presente nell'azienda. In generale verifica il rispetto del D.Lgs. 81/08.

In conseguenza al verificarsi di infortuni lievi, gravi o addirittura mortali il TdP è tenuto anche a testimoniare davanti al Giudice ed anche per questo, quindi, è fondamentale che il suo lavoro durante i rilievi sia molto accurato ed obiettivo per permettere al Giudice stesso di avere un quadro chiaro della scena dell'infortunio.

Spesso, purtroppo, questa figura viene mal vista perché in caso si riscontrino non conformità provvede a sanzionare.

Sarebbe auspicabile che tutti gli interlocutori capissero che l'attività ispettiva viene svolta al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pericolose e rischiose per il lavoratore e non al solo scopo di comminare sanzioni.

Bibliografia e sitografia:

- Tonini P.: *Manuale breve diritto processuale penale*. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020
- Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/08, revisione Gennaio 2020
- Menduto T. (2018) Procedure per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro. Sito consultato il 21/10/2020
- Il contenuto del DVR (<https://www.anfos.it/sicurezza/contenuto-del-dvr/#:~:text=Il%20DVR%20deve%20contenere%20una,e%20V%20del%20Testo%20Unico>)
- Documentazione inerente la pianificazione della sicurezza in cantiere (<https://www.testo-unico-sicurezza.com/check-list-documenti-cantiere.html>)
- Bernardo P. (2020) Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG): normativa e funzioni del Tecnico della Prevenzione. Sito consultato il 11/11/2020
- ATS Brianza (<https://www.ats-brianza.it/it/>)
- Documentazione agli atti dello PSAL di competenza

Ringraziamenti:

Un ringraziamento alla mia relatrice Professoressa Paola Nebel per avermi supportato nella stesura del mio elaborato.

Un ringraziamento ai Tecnici dello PSAL presso il quale ho svolto il tirocinio per avermi affiancato durante il percorso.

Ringrazio la mia famiglia per avermi sempre sostenuto ed incoraggiato.

Grazie ai compagni di corso che hanno condiviso con me tre anni di vita e in particolare l'ultimo anno così difficile per tutti che rimarrà sicuramente nella nostra memoria.